



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,  
della formazione e della ricerca DEFR  
**Commissione svizzera di maturità CSM**

Domande di riconoscimento a livello svizzero  
degli attestati di maturità liceale cantonali o riconosciuti a livello  
cantonale

# Guida

per la presentazione delle domande a partire dal 01.08.2024 **secondo il diritto  
rivisto**

Berna, 14 marzo 2025 (stato: 18 agosto 2025)

# Indice

<b>1.</b>	<b>In generale</b>	<b>3</b>
1.1.	Contesto	3
1.2.	Basi giuridiche	3
1.3.	Validità	3
1.4.	Principi	3
1.5.	Tipi di domande	4
1.6.	Responsabilità	4
1.7.	Presentazione della domanda	5
1.8.	Verifica delle domande	5
1.9.	Decisione	5
1.10.	Contatti	5
<b>2.</b>	<b>Primo riconoscimento</b>	<b>7</b>
2.1.	Contenuti e struttura della domanda	7
2.2.	Procedura d'esame	9
2.3.	Visite scolastiche	10
2.4.	Calendario	11
<b>3.</b>	<b>Verifica dei presupposti per il riconoscimento</b>	<b>12</b>
<b>4.</b>	<b>Nuovo riconoscimento</b>	<b>13</b>
4.1.	Calendario	14
4.2.	Attuazione in conformità con le disposizioni transitorie	14
<b>5.</b>	<b>Attestato con dicitura «maturità plurilingue»</b>	<b>15</b>
5.1.	Contenuti e struttura della domanda	15
5.2.	Procedura di verifica	15
	<b>Abbreviazioni</b>	<b>16</b>
	<b>Allegato</b>	<b>17</b>

# 1. In generale

## 1.1. Contesto

Il riconoscimento a livello svizzero degli attestati di maturità liceale cantonali o riconosciuti a livello cantonale consente ai titolari di un attestato di accedere alle università senza esami. Per garantire a lungo termine questo obiettivo centrale di politica formativa, la Confederazione e i Cantoni hanno modificato le basi giuridiche nelle loro rispettive aree di competenza. Con la revisione totale della legislazione sulla maturità, sono state gettate le basi per il rafforzamento degli obiettivi formativi della maturità liceale<sup>1</sup>, per una maggiore capacità di adattamento della formazione liceale alle sfide future e per una migliore comparabilità degli attestati.

I testi di riferimento della nuova legislazione sulla maturità sono in vigore dal 1° agosto 2024.

Per i Cantoni, ciò significa che sia i cicli di maturità liceale nuovi che quelli già esistenti con un attestato di maturità riconosciuto, devono essere sottoposti a una procedura di riconoscimento secondo le disposizioni transitorie e dimostrare di soddisfare i requisiti minimi fissati nelle basi giuridiche riviste.

La presente guida si orienta ai criteri di riconoscimento definiti dalla Commissione svizzera di maturità (CSM) e ha lo scopo di fornire supporto ai Cantoni che desiderano presentare una domanda.

## 1.2. Basi giuridiche

Le domande di riconoscimento sono trattate secondo le seguenti basi giuridiche<sup>2</sup>:

- ordinanza del Consiglio federale del 28 giugno 2023 concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale (ordinanza sulla maturità, ORM, RS 413.11) e regolamento omonimo della CDPE del 22 giugno 2023 (RRM);
- accordo amministrativo del 28 giugno 2023 tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione sulla collaborazione nell'ambito della maturità liceale (RS 413.18).

Inoltre, le disposizioni stabilite dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) nel [Piano quadro degli studi per le scuole di maturità liceale](#) (PQS) del 20 giugno 2024 sono vincolanti in quanto permettono di concretizzare i requisiti minimi fissati nelle basi legali RRM/ORM e quindi di verificare l'equivalenza degli attestati (art. 3 RRM/ORM).

## 1.3. Validità

La presente guida descrive la procedura per le domande di riconoscimento presentate **dopo il 1° agosto 2024** secondo il diritto rivisto. Contiene tutte le informazioni utili per la verifica delle domande da parte della CSM.

Per le domande di riconoscimento in base al diritto anteriore<sup>3</sup>, si dovrà consultare la Guida del 16 marzo 2018.

## 1.4. Principi

Su richiesta di un Cantone, gli attestati di maturità cantonali o riconosciuti a livello cantonale possono essere riconosciuti a livello svizzero dal Consiglio federale svizzero e dalla CDPE. Il riconoscimento stabilisce che gli attestati sono equivalenti tra loro, che i rispettivi cicli di maturità liceale soddisfano i requisiti minimi e che le prescrizioni riguardanti le misure cantonali sono soddisfatte (cfr. art. 2 cpv. 1 RRM/ORM).

---

<sup>1</sup> Art. 6 RRM/ORM

<sup>2</sup> Pubblicate anche sul sito web della SEFRI ([www.sbf.admin.ch](http://www.sbf.admin.ch)).

<sup>3</sup> In conformità con le disposizioni transitorie, art. 36 cpv. 2 RRM/ORM.

Sono riconosciuti gli attestati rilasciati da un Cantone in una specifica scuola nella forma organizzativa valida al momento della presentazione della domanda. Il riconoscimento ha effetto al momento del primo rilascio dell'attestato ed è generalmente concesso per un periodo illimitato. Se il riconoscimento è accompagnato da raccomandazioni o vincolato a condizioni, queste devono essere chiarite o ne deve essere documentato l'adempimento nel rapporto presentato dalle scuole secondo l'art. 29 RRM/ORM.

L'elenco completo degli attestati di maturità liceale riconosciuti a livello svizzero viene utilizzato dagli uffici di immatricolazione delle scuole universitarie per convalidare gli attestati presentati dai candidati agli studi. L'[Elenco degli attestati di maturità liceale riconosciuti](#) è disponibile sul sito della SEFRI.

**Prossimi passi:** l'elenco sarà completato includendo i **riconoscimenti secondo l'RRM/ORM 2023**.

## 1.5. Tipi di domande

Una domanda di riconoscimento deve essere presentata nei seguenti casi:

- ⇒ **primo riconoscimento:** gli attestati di maturità liceale devono essere riconosciuti per la prima volta (cfr. cap. 2)
- ⇒ **verifica:** è stata disposta una verifica delle condizioni di riconoscimento oppure le basi giuridiche sono state sottoposte a revisione parziale (cfr. cap. 3);
- ⇒ **nuovo riconoscimento:** un nuovo riconoscimento si rende necessario se vengono apportate modifiche significative, ad esempio a seguito di una revisione totale delle basi giuridiche. In questo caso, la procedura può essere la stessa di quella per il *primo riconoscimento* o limitarsi a una *verifica* delle modifiche significative (cfr. cap. 4).

È inoltre necessario presentare una domanda per poter apporre sugli attestati la dicitura **«maturità plurilingue»** secondo l'articolo 27 capoverso 2 lettera b RRM/ORM. Nella procedura di verifica (cfr. cap. 5) le domande vengono ancora esaminate secondo i requisiti del regolamento della CSM del 16 marzo 2012 per il riconoscimento delle maturità cantonali bilingui fino a quando non sarà disponibile la direttiva della CSM per lo svolgimento di cicli di maturità plurilingui.

**Prossimi passi:** la direttiva della CSM **per lo svolgimento di cicli di maturità plurilingui** dovrebbe entrare in vigore il 1° ottobre 2025. I commenti al capitolo 5 saranno aggiornati entro questa data.

## 1.6. Responsabilità

La CSM funge da istanza comune di riconoscimento della Confederazione e dei Cantoni. Verifica tutte le domande di riconoscimento a livello svizzero degli attestati di maturità cantonali o riconosciuti a livello cantonale. In seguito, sottopone la proposta di approvazione o di rifiuto al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e alla CDPE.

Controlla inoltre regolarmente che le scuole di maturità che rilasciano attestati di maturità riconosciuti a livello svizzero rispettino i requisiti minimi e che vengano attuate le misure cantonali sull'orientamento professionale, universitario e di carriera e sulle pari opportunità (art. 31 e 32 RRM/ORM).

Una volta ottenuto il riconoscimento, il Cantone si assicura che la scuola continui a soddisfare sia le condizioni di riconoscimento relative agli aspetti a carattere stabile<sup>4</sup> sia quelle relative agli aspetti di natura dinamica<sup>5</sup>. Il Cantone è tenuto a informare di propria iniziativa la CSM sui seguenti cambiamenti in un ciclo di formazione:

- ⇒ adeguamenti di carattere normativo (legge cantonale sulle scuole medie superiori, disposizioni esecutive, piani di studio);
- ⇒ adattamento della struttura della formazione (offerta delle discipline, griglia oraria)

<sup>4</sup> Basi giuridiche e direttive cantonali (regolamenti d'esame), piano di studio cantonale, struttura della formazione, ecc.

<sup>5</sup> Elenco dei docenti, dotazione oraria, attività scolastiche speciali come le settimane di progetto, ecc.

**Prossimi passi:** nell'ambito del nuovo **sistema di presentazione di rapporti** menzionato all'art. 29 RRM/ORM saranno analizzati in modo specifico i fattori dinamici del riconoscimento e sarà consolidato lo scambio di informazioni. È in fase di progettazione un sistema di reporting automatizzato.

## 1.7. Presentazione della domanda

La domanda di riconoscimento, corredata di tutti i documenti richiesti, deve essere presentata alla CSM dal **Cantone responsabile o dal Cantone in cui ha sede la scuola**. Nel caso delle scuole svizzere all'estero, la domanda viene presentata dal Cantone patrocinante. Se nell'organo responsabile sono coinvolti più Cantoni, i Cantoni responsabili decidono in merito alla modalità di presentazione della domanda.

## 1.8. Verifica delle domande

La procedura di riconoscimento inizia con la ricezione di un dossier completo<sup>6</sup>. Il Cantone richiedente è responsabile della completezza e della correttezza di tutte le informazioni e dei documenti presentati. In particolare, deve dimostrare alla CSM che gli insegnamenti della scuola in questione vengono svolti secondo il piano di studio emanato o approvato dal Cantone e che gli esami di maturità si svolgono sotto la supervisione cantonale.

La CSM esamina la domanda di riconoscimento secondo le procedure descritte all'interno della presente guida. Se si tratta di una domanda di primo riconoscimento, durante la procedura vengono effettuate delle visite scolastiche. Una volta esaminata la domanda, la commissione presenta una proposta di approvazione o di rifiuto al DEFR e alla CDPE.

## 1.9. Decisione

Il DEFR e la CDPE decidono congiuntamente in merito alle domande di primo riconoscimento e di nuovo riconoscimento, ciascuno secondo le proprie procedure, e informano insieme il richiedente. In caso di verifica delle condizioni di riconoscimento o di domanda per poter apporre sull'attestato la dicitura «maturità plurilingue», la competenza decisionale è delegata alla CSM.

La decisione di riconoscimento congiunta del DEFR e della CDPE è determinante per la validità degli attestati di maturità liceale rilasciati in futuro e l'inserimento nell'elenco degli attestati riconosciuti.

La seconda visita scolastica effettuata in occasione del (primo) ciclo di esami orali di maturità, dopo il completamento della procedura di primo riconoscimento, si concentra nello specifico sullo svolgimento dell'esame di maturità. Nel feedback qualitativo vengono evidenziate eventuali lacune o formulate raccomandazioni, sulle quali il Cantone prenderà posizione quando presenterà il rapporto.

## 1.10. Contatti

La **segreteria della CSM** si trova presso la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) ed è il punto di contatto per tutte le questioni legate al riconoscimento. È responsabile degli aspetti amministrativi e organizzativi della procedura di verifica.

Segreteria di Stato per la formazione,  
la ricerca e l'innovazione SEFRI  
Unità Esami di maturità  
Einsteinstrasse 2  
3003 Berna

La domanda deve essere presentata per via elettronica (documenti in formato pdf) alla sezione della segreteria responsabile del riconoscimento:

[smk-anerkennungsverfahren@sbfi.admin.ch](mailto:smk-anerkennungsverfahren@sbfi.admin.ch)

<sup>6</sup> Se il dossier è incompleto verranno richieste le informazioni mancanti; ciò ritarderà la verifica della domanda (cfr. anche il calendario delle rispettive procedure).

**Prossimi passi:** A partire dal 2026, per le procedure di riconoscimento secondo il diritto rivisto, sarà disponibile una piattaforma digitale (ulteriori informazioni seguiranno). Sarà ancora possibile presentare un dossier fisico, ma in questo caso la segreteria dovrà essere informata in anticipo.

## 2. Primo riconoscimento

### 2.1. Contenuti e struttura della domanda






La domanda di primo riconoscimento è composta da due elementi:

- **lettera** in cui il Cantone richiedente formula la **domanda di riconoscimento**, illustra la procedura di riconoscimento già conclusa a livello cantonale e, in particolare, indica l'anno scolastico in cui è stato introdotto il ciclo di maturità liceale e l'anno in cui sono rilasciati i primi attestati di maturità da riconoscere;
- **dossier** completo con tutte le informazioni e i documenti richiesti, strutturato come descritto di seguito.

Se durante la procedura di verifica il ciclo di maturità subisce modifiche, il Cantone dovrà presentare di propria iniziativa documenti aggiornati. È possibile allegare alla domanda anche documenti supplementari con ulteriori informazioni importanti (orientamento della scuola ecc.).

L'esame formale della domanda viene effettuato in conformità alle disposizioni RRM/ORM. A essere rilevanti sono le condizioni per il riconoscimento di cui alle sezioni 2 e 4 (art. da 5 a 29 e art. 31 e 32; cfr. anche la colonna «Riferimento RRM/ORM» nella tabella qui sotto). Sulla base della documentazione presentata, l'istanza di riconoscimento deve essere in grado di determinare se le singole condizioni per il riconoscimento sono soddisfatte.

Per garantire la massima chiarezza, i singoli documenti sono contrassegnati da un numero tra parentesi quadre.

Capitolo	Riferimento RRM/ORM	Documenti o informazioni da presentare, che devono essere facilmente reperibili nella domanda
1) Informazioni generali sulla scuola di maturità	Art. 5	⇒ Nome/designazione e organo responsabile dell'istituto di formazione [01]  Base giuridica che autorizza a rilasciare attestati cantonali o riconosciuti a livello cantonale del rispettivo livello. [02]
2) Durata della formazione	Art. 7	⇒ Informazioni sulla struttura temporale della formazione [03]
3) Formazione dei docenti	Art. 8	 Elenco anonimizzato <sup>7</sup> dei docenti <sup>8</sup> in cui sono indicate: <ul style="list-style-type: none"><li>- percentuali d'impiego,</li><li>- qualifiche scientifiche e didattico-pedagogiche<sup>9</sup> nonché</li><li>- materie insegnate. [04]</li></ul>  Documento che indica le disposizioni legali relative alla formazione continua degli insegnanti. [05]
4) Piano di studio	Art. 9	 Piano di studio emanato o approvato dal Cantone [06] ⇒ Conferma che il piano di studio è stato emanato o approvato dal Cantone e soddisfa i requisiti minimi del Piano quadro degli studi per le scuole di maturità (PQS). [07]
5) Discipline	Art. 10- 17	 Documento che descrive l'insieme delle discipline offerte e fornisce informazioni specifiche

<sup>7</sup> Modello (segue) in appendice.

<sup>8</sup> Se la situazione dei docenti cambia durante la procedura d'esame, sarà necessario aggiornare l'elenco.

<sup>9</sup> Per i docenti in formazione, deve essere indicata la data presunta del conseguimento del diploma.

Capitolo	Riferimento RRM/ORM	Documenti o informazioni da presentare, che devono essere facilmente reperibili nella domanda
		<p>sull'insegnamento delle lingue nazionali e sulle misure relative alla loro promozione.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Eventuali <i>ulteriori materie</i><sup>10</sup> secondo l'articolo 14 devono essere incluse nell'offerta delle discipline complessiva.</li> <li>– Dal documento deve anche risultare che sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 21 capoverso 2 lettera b, relativi all'inglese. [08]</li> </ul> <p>📄 Direttive e indicazioni sul lavoro di maturità<sup>11</sup> [09]</p>
6) Ripartizione delle materie <sup>12</sup>	Art. 18	<p>📄 Documento<sup>13</sup> che riporta la dotazione oraria delle materie durante l'intero periodo di formazione. [10]</p>
7) Competenze di base	Art. 19	<p>📄 Documento che presenta il progetto di acquisizione di sufficienti competenze di base disciplinari nella lingua d'insegnamento e in matematica e che elenca le misure di promozione specifiche. [11]</p>
8) Ambiti d'insegnamento trasversali	Art. 20	<p>📄 Documento che fornisce informazioni sulle misure relative ai temi trasversali</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nelle singole materie o a livello interdisciplinare nonché</li> <li>- nelle altre offerte didattiche della scuola, e una quantificazione delle attività interdisciplinari<sup>14</sup> secondo il capoverso 2. [12]</li> </ul>
9) Lingue, scambi e mobilità, bene comune	Art. 21- 23	<p>📄 Progetto che mostra le attività di scambio e mobilità offerte dalla scuola. [13]</p> <p>📄 Documento che illustra in dettaglio le opportunità di impegno per il bene comune, offerte dalla scuola. [14]</p>
10) Esame di maturità	Art. 24	<p>📄 Documento che contiene informazioni sulle materie e sulle modalità d'esame (p. es. regolamento d'esame). [15]</p>
11) Note di maturità e valutazione del lavoro di maturità nonché criteri di riuscita	Art. 25, 26	<p>📄 Documento che illustra le note e la valutazione del lavoro di maturità e definisce i criteri per il superamento dell'esame (p. es. regolamento d'esame). [15]</p>
12) Attestato di maturità	Art. 27	<p>📄 Modello di attestato di maturità (incl. frontespizio) [16]</p> <p>📄 Base giuridica<sup>15</sup> che autorizza a rilasciare attestati cantonali o riconosciuti a livello cantonale, del rispettivo livello. [02]</p>
13) Sviluppo della qualità	Art. 28	<p>📄 Documento che descrive il sistema di sviluppo e garanzia della qualità della scuola. [17]</p>
14) Presentazione di rapporti	Art. 29	<p>➔ cfr. capitolo 3 «Verifica dei presupposti per il riconoscimento»</p> <p>📄 Ev. documento che illustra il progetto del sistema di presentazione di rapporti cantonale. [18]</p>

<sup>10</sup> Si prega di indicare il capitolo pertinente del piano di studio cantonale o approvato a livello cantonale.

<sup>11</sup> Un esempio di lavoro di maturità va presentato tempestivamente.

<sup>12</sup> Filosofia come ulteriore possibile disciplina fondamentale (art. 11 cpv. 5) viene elencata nel gruppo delle scienze umane (art. 18 lett. a n. 3).

<sup>13</sup> Modello in allegato.

<sup>14</sup> cfr. anche il modello citato in precedenza relativo all'articolo 18, che mostra questa ripartizione.

<sup>15</sup> Stessa base giuridica richiesta nel capitolo 1 della tabella.



Capitolo	Riferimento RRM/ORM	Documenti o informazioni da presentare, che devono essere facilmente reperibili nella domanda
15) Orientamento professionale, universitario e di carriera	Art. 31	<div> <div></div> <div>Documento che fornisce informazioni sull'offerta gratuita di servizi di orientamento professionale, universitario e di carriera. [19]</div> </div>
16) Pari opportunità	Art. 32	<div> <div></div> <div>Documento che spiega come gli adulti possono ottenere una maturità liceale. [20]</div> <div></div> <div>Documento che illustra il dialogo (consolidato) tra i singoli livelli educativi. [21]</div> </div>

Il dossier da inviare contiene fino a 21 documenti.

## 2.2. Procedura d'esame

La procedura d'esame della CSM nell'ambito del primo riconoscimento prevede le seguenti fasi:

- **verifica formale** del dossier presentato dal Cantone;
- due **visite scolastiche** da parte di una delegazione della CSM (cfr. cap. 2.3);
- **presentazione di un rapporto** in merito alla verifica formale e alle visite scolastiche;
- **consultazione** interna all'ufficio di presidenza della CSM con successiva proposta al plenum della CSM;
- consultazione nel plenum della CSM con successiva **proposta** al Comitato della CDPE e al DEFR.

La seguente tabella illustra l'ordine cronologico delle diverse fasi della procedura d'esame con indicazione delle relative competenze.

N.	Fase	Cantone	Scuola	Segreteria CSM	Ufficio CSM	Plenum CSM	Delegazione CSM	Comitato CDPE	DEFR
	A = Attività D = Decisione								
1	Presentazione della domanda, incluso il dossier corrispondente secondo l'elenco di cui al capitolo 2.1	A							
2	Conferma della ricezione			A					
3	Verifica della completezza del dossier			D					
4	Inoltro di eventuali documenti supplementari	A							
5	Notifica alla Commissione			A					
6	Verifica della forma e dei contenuti, stesura del rapporto di verifica			A					
7	Costituzione di una delegazione e designazione di un responsabile					A			
8	Definizione della data della prima visita scolastica, comunicazione alla scuola con copia al Cantone			A					
9	Redazione del programma della visita		A						
10	Ev. presentazione di documenti aggiornati	A							
11	Preparazione della visita considerando la verifica della forma e dei contenuti						A		

N.	Fase  A = Attività D = Decisione	Cantone	Scuola	Segreteria CSM	Ufficio CSM	Plenum CSM	Delegazione CSM	Comitato CDPE	DEFR
12	Prima visita scolastica: scuola, lezioni. Elaborazione del relativo rapporto						A		
13	Trattamento della domanda da parte dell'ufficio della CSM, approvazione e proposta al plenum della CSM				D				
14	Ev. aggiunta di informazioni complementari			A					
15	Trattamento della domanda nel plenum della CSM, approvazione e proposta al Comitato della CDPE e al DEFR					D			
16	Invio alla CDPE			A					
17	Decisione del Comitato della CDPE							D	
18	Ev.: integrazione delle modifiche e nuovo invio alla CDPE (cfr. 16)			A					
19	Invio al DEFR			A					
20	Decisione del DEFR								D
21	Ev.: integrazione delle modifiche e nuovo invio alla CDPE (cfr. 16)			A					
22	Invio della decisione congiunta di CDPE e DEFR al Cantone richiedente			A					
23	Iscrizione nell'elenco degli istituti liceali abilitati a rilasciare attestati riconosciuti <sup>16</sup> , notifica alla CSM			A					

(-> continuazione della procedura al punto 2.3)

## 2.3. Visite scolastiche

Nell'ambito della procedura di primo riconoscimento, sono previste due visite scolastiche da parte di una delegazione della CSM (fasi 12 + 25). Durante i colloqui con le varie parti interessate, presenziando alle lezioni o assistendo agli esami orali di maturità, la CSM si fa un'idea di come vengono applicate nella quotidianità dell'istituto le condizioni per il riconoscimento. Le visite scolastiche offrono anche l'opportunità di chiarire eventuali domande in sospeso.

La **prima visita scolastica** dura un giorno, si svolge di regola nel secondo anno scolastico del primo ciclo di maturità liceale e si concentra sui seguenti punti:

- visita alle lezioni in diverse materie;
- colloquio con la direzione scolastica;
- ev.: colloquio con una delegazione dell'organo responsabile;
- colloquio con una delegazione di docenti;
- colloquio con una delegazione di allievi.

La scuola stabilisce un programma dettagliato tenendo conto di questi punti e lo invia alla segreteria della CSM per validazione al più tardi due mesi prima della data prevista.

La **seconda visita scolastica** dura anch'essa un giorno, ha luogo durante il primo ciclo di esami orali di maturità – e quindi dopo la decisione di riconoscimento degli attestati di maturità – e si concentra sui seguenti punti:

- presenza agli esami orali in diverse materie;

<sup>16</sup> Pubblicato sulla homepage della SEFRI (<https://www.sbf.admin.ch/it/maturita-liceale>).

- presa in visione degli esami scritti (consegne, correzione e valutazione) in tutte le materie (compreso il lavoro di maturità);
- colloquio con la direzione scolastica;
- colloquio con una delegazione di esperti.

La scuola presenta alla segreteria della CSM il calendario degli esami orali almeno quattro mesi prima degli esami di maturità. Dopo aver consultato la delegazione, quest'ultima conferma la data esatta della visita scolastica.

N.	Fase	Cantone	Scuola	Segreteria CSM	Ufficio CSM	Plenum CSM	Delegazione CSM	Comitato CDPE	DEFR
24	Redazione del programma della seconda visita scolastica (esami di maturità), notifica alla segreteria della CSM		A						
25	Seconda visita scolastica: esami di maturità; elaborazione di un rapporto						A		
26	Feedback qualitativo da parte della CSM al Cantone richiedente sul primo ciclo di esami di maturità e conferma del completamento della procedura						A		
27	Ev.: Presa di posizione sulle raccomandazioni fornite		A						
28	Ev.: Verifica della presa di posizione			A					

## 2.4. Calendario

Anno scolastico del primo ciclo di maturità liceale	1° semestre	2° semestre
1.	Presentazione della domanda ( <i>cfr. fase 1</i> )	
2.	Verifica della domanda (6)	Prima visita scolastica da parte della delegazione CSM (12)
3.	Consultazione interna alla CSM (13), (15)	Decisione CDPE, DEFR (17), (20)
4.	Iscrizione nell'elenco degli istituti liceali abilitati a rilasciare attestati riconosciuti (23)	Seconda visita scolastica da parte della delegazione CSM (25)

### 3. Verifica dei presupposti per il riconoscimento

Gli attestati di maturità liceale vengono di norma riconosciuti a tempo indeterminato. Dopo che una scuola ha ottenuto il riconoscimento, il rispettivo Cantone deve garantire il rispetto delle relative condizioni.

Le scuole utilizzano il sistema di presentazione di rapporti<sup>17</sup> per dimostrare la conformità con i requisiti minimi. Ciò consente alla CSM di soddisfare l'obbligo di verifica periodica<sup>18</sup>. Se le condizioni non sono più soddisfatte o se una revisione parziale delle disposizioni non viene implementata, la CSM fissa una scadenza entro la quale il Cantone deve apportare le modifiche necessarie e presentare un nuovo rapporto.

La procedura di verifica dei presupposti per il riconoscimento prevede le fasi e le competenze indicate di seguito.

N.	Fase							
		A = Attività D = Decisione	Cantone	Segreteria CSM	Ufficio CSM	Plenum CSM	Delegazione CSM	Comitato CDPE
						DEFR		
30	Decisione in merito alla verifica				D			
31	Definizione dei punti centrali oggetto della verifica				D			
32	Comunicazione ai Cantoni con indicazione della documentazione richiesta		A					
33	Invio della documentazione	A						
34	Conferma della ricezione		A					
35	Verifica della completezza		D					
36	Inoltro di eventuali informazioni supplementari	A						
37	Notifica alla commissione		A					
38	Verifica della forma e dei contenuti, stesura del rapporto		A					
39	Ev. visita scolastica					A		
40	Trattamento della domanda da parte dell'ufficio CSM, approvazione e proposta al plenum CSM			D				
41	Ev.: integrazione delle modifiche		A					
42	Trattamento della domanda nel plenum CSM, approvazione e decisione				D			
43	Notifica della decisione al Cantone richiedente, comunicazione a CDPE e DEFR		A					
44	Ev. adeguamento dell'elenco degli istituti liceali abilitati a rilasciare attestati riconosciuti, comunicazione alla CSM		A					

<sup>17</sup> Secondo l'articolo 29 RRM/ORM. La struttura necessaria è attualmente in fase di sviluppo.

<sup>18</sup> Secondo l'articolo 4 capoverso 2 dell'Accordo amministrativo tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione sulla collaborazione nell'ambito della maturità liceale (RS 413.18).

## 4. Nuovo riconoscimento

A seguito della revisione totale delle basi giuridiche, entro il periodo transitorio<sup>19</sup> tutti gli attestati di maturità liceale già riconosciuti dovranno passare attraverso una procedura di nuovo riconoscimento e dimostrare la conformità ai nuovi requisiti minimi. Per le domande di nuovo riconoscimento a seguito della revisione RRM/ORM 23 si applicano i principi seguenti:

- ⇒ la procedura da seguire è uguale a quella per un primo riconoscimento (cap. 2), anche se, in linea di principio, non sono previste visite scolastiche;
- ⇒ i documenti da inoltrare corrispondono a quelli per il primo riconoscimento (cap. 2.1).

La procedura per il nuovo riconoscimento prevede le seguenti fasi e competenze:

N.	Fase	Cantone	Segreteria CSM	Ufficio CSM	Plenum CSM	Delegazione CSM	Comitato CDPE	DEFR
	A = Attività D = Decisione							
1	Presentazione della domanda incluso il dossier corrispondente secondo l'elenco di cui al capitolo 2.1	A						
2	Conferma della ricezione		A					
3	Verifica della completezza		D					
4	Inoltro di eventuali informazioni supplementari	A						
5	Notifica alla commissione		A					
6	Verifica della forma e dei contenuti, stesura del rapporto di verifica		A					
12	Ev. visita scolastica				A			
13	Trattamento della domanda da parte dell'ufficio CSM, approvazione e proposta al plenum CSM			D				
14	Ev. aggiunta di informazioni complementari		A					
15	Trattamento della domanda nel plenum CSM, approvazione e proposta al Comitato CDPE e al DEFR				D			
16	Invio alla CDPE		A					
17	Decisione del Comitato CDPE						D	
18	Ev.: integrazione delle modifiche e nuovo invio alla CDPE (cfr. 17)		A					
19	Invio al DEFR		A					
20	Decisione del DEFR							D
21	Ev.: integrazione delle modifiche e nuovo invio alla CDPE (cfr. 17)		A					
22	Invio della decisione congiunta di CDPE e DEFR al Cantone richiedente		A					
23	Iscrizione nell'elenco degli istituti liceali abilitati a rilasciare attestati riconosciuti <sup>20</sup> , notifica della CSM		A					

<sup>19</sup> Art. 36 cpv. 3 RRM/ORM.

<sup>20</sup> Pubblicato sulla homepage della SEFRI (<https://www.sbf.admin.ch/it/maturita-liceale>).

## 4.1. Calendario

Anno scolastico del primo ciclo di maturità liceale	1° semestre	2° semestre
2.	Presentazione della domanda ( <i>cfr. fase 1</i> )	Verifica della domanda (6) (+ ev. visita scolastica da parte della delegazione della CSM) (12)
3.	Consultazione interna alla CSM (13), (15)	Decisione CDPE, DEFR (17), (20)
4.	Iscrizione nell'elenco degli istituti liceali abilitati a rilasciare attestati riconosciuti (23)	

## 4.2. Attuazione in conformità con le disposizioni transitorie

Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 36 RRM/ORM disciplinano due fattispecie:

- il caso normale (Cantoni che offrono già un ciclo di maturità liceale di almeno 4 anni) e
- il caso speciale (Cantoni che offrono un ciclo di maturità liceale che deve essere adattato alla durata minima di 4 anni).

Nei casi normali, i riconoscimenti rilasciati in base al diritto anteriore sono validi per otto anni dalla data di entrata in vigore. Gli attestati di maturità possono essere rilasciati secondo il diritto anteriore fino al 31 luglio 2032 al massimo. L'inizio di un ciclo di maturità quadriennale basato sul diritto anteriore potrà essere ammesso solo fino all'estate 2028. Il primo ciclo quadriennale secondo il nuovo diritto deve quindi iniziare al più tardi nell'estate 2029<sup>21</sup>.

I riconoscimenti rilasciati per i casi speciali sulla base del diritto anteriore sono validi per quattordici anni dalla data di entrata in vigore. In questi casi, gli attestati di maturità possono essere rilasciati secondo il diritto anteriore fino al 31 luglio 2038. L'inizio di un ciclo di maturità triennale basato sul diritto anteriore potrà essere ammesso solo fino all'estate 2035. Il primo ciclo quadriennale secondo il nuovo diritto deve iniziare al più tardi nell'estate 2035.

a) Per i Cantoni finora con cicli almeno quadriennali

(art. 36 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a RRM/ORM)

Anno civile	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Anno scolastico	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	2031/32	2032/33
Validità/possibile riconoscimento secondo il diritto anteriore	fino al 31.07.2032								
Ultimo ciclo di formazione possibile secondo il diritto anteriore									
Primo ciclo di formazione RRM/ORM 23 (limite massimo)									

b) Per i Cantoni finora con cicli triennali: JU/NE/VD/BE-f

(art. 36 cpv. 2 lett. b e cpv. 3 lett. b RRM/ORM)

Anno civile	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Anno scolastico	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	2031/32	2032/33	2033/34	2034/35	2035/36	2036/37	2037/38	2038/39
Validità/possibile riconoscimento secondo il diritto anteriore	fino al 31.07.2038														
Ultimo ciclo di formazione possibile secondo il diritto anteriore															
Primo ciclo di formazione RRM/ORM 23 (limite massimo)															

<sup>21</sup>Tali indicazioni temporali si applicano, per analogia, anche ai cicli di maturità liceale che durano più di quattro anni (p.es. classi speciali per talenti sportivi e artistici); nella pianificazione della domanda si dovrà tener debitamente conto di questo aspetto.

## **5. Attestato con dicitura «maturità plurilingue»**

La verifica formale della domanda è stata effettuata finora secondo i criteri stabiliti nel regolamento della CSM del 16 marzo 2012 per il riconoscimento delle maturità cantonali bilingui. Questo documento è attualmente in fase di revisione da parte della CSM e verrà adattato alla nuova situazione giuridica in termini sia di contenuto che di forma.

**Prossimi passi:** Non appena sarà in vigore la direttiva in materia, la presente guida sarà integrata con le informazioni necessarie sulla presentazione della domanda e la procedura di verifica.

### **5.1. Contenuti e struttura della domanda**

### **5.2. Procedura di verifica**

## Abbreviazioni

CDPE	Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione
CSM	Commissione svizzera di maturità
DEFR	Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca
ORM	Ordinanza del 28 giugno 2023 concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale (ordinanza sulla maturità, RS 413.11)
PQS	Piano quadro degli studi per le scuole di maturità liceale della CDPE del 20 giugno 2024
RRM	Regolamento della CDPE del 22 giugno 2023 concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale
SEFRI	Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione



## Allegato

Elenco dei documenti da presentare nell'ambito del **primo riconoscimento** o del **nuovo riconoscimento** a seguito di una revisione totale delle basi giuridiche:

- [01] Designazione e organo responsabile dell'istituto di formazione
- [02] Decreto cantonale relativo alla scuola media superiore
- [03] Struttura della formazione
- [04] Elenco anonimizzato dei docenti
- [05] Documento con le disposizioni legali relative alla formazione continua dei docenti
- [06] Piano di studio emanato o approvato dal Cantone
- [07] Conferma che il documento [06] soddisfa i requisiti minimi del PQS
- [08] Panoramica dell'intera offerta delle discipline e in particolare dell'offerta relativa all'inglese e alle lingue nazionali e delle relative misure di promozione
- [09] Direttive e indicazioni sul lavoro di maturità
- [10] Griglia oraria con ripartizione percentuale delle materie -> Modello
- [11] Strategia per l'acquisizione e la garanzia delle competenze di base
- [12] Temi trasversali intra e interdisciplinari
- [13] Attività di scambio e mobilità
- [14] Promozione del bene comune
- [15] Regolamento d'esame
- [16] Modello di attestato
- [17] Sistema di garanzia della qualità
- [18] *Ev.* Strategia relativa al sistema di presentazione di rapporti
- [19] Orientamento professionale, universitario e di carriera
- [20] Programmi di maturità per adulti
- [21] Strategia relativa al dialogo consolidato tra i livelli educativi